

Regolamento Regionale 20 luglio 2007, N. n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007)

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

TITOLO I

GENERALITÀ

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale), reca norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'articolo 3 della legge regionale citata.
2. Gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.
3. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A.

Art. 2

(Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)

1. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità all'articolo 11, della l.r. 27/2004, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della l.r. 27/2004.

Art. 3

(Siti Natura 2000)

1. I piani di indirizzo forestale e i piani di assestamento forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale, di seguito denominati siti Natura 2000.

2. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità a quanto previsto dai piani di cui al comma 1 non richiedono ulteriori valutazioni di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.
3. Fino all'approvazione dei piani di cui al comma 1, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'articolo 48.

Art. 4

(Alberi di pregio)

1. Gli enti forestali censiscono alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Tali alberi sono resi facilmente individuabili grazie a contrassegni. L'individuazione avviene in base a criteri quali dimensioni, forma, portamento, rarità botanica, importanza storica, culturale, paesaggistica e architettonica definiti dalla Giunta regionale.
2. Gli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale possono essere abbattuti solo previa motivata autorizzazione dell'ente forestale, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

Art. 5

(Deroghe alle norme forestali)

1. I piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono derogare al presente regolamento, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della l.r. 27/2004.
2. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.

TITOLO II

PROCEDURE

CAPO I

Istanza

Art. 6

(Autorizzazione)

1. All'interno delle riserve regionali e dei parchi regionali, il taglio colturale e le altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, previa autorizzazione prevista dall'articolo 11, comma 7, della l.r. 27/2004.
2. Tale autorizzazione è rilasciata dall'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 7

(Silenzio assenso per interventi in deroga)

1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:
 - a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
 - b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
 - c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.
3. L'ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 10.
4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

Art. 8

(Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali)

1. Dopo l'approvazione del piano di indirizzo forestale, l'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e al piano di indirizzo forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 9

(Denuncia di inizio attività)

1. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 10

(Opere di pronto intervento)

1. Le opere definite di pronto intervento dall'articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico previsto dall'articolo 5, della l.r. 27/2004, purché:
 - a) non siano trascorsi più di sei mesi dal verificarsi del danno o dell'evento calamitoso;
 - b) sia stata inviata comunicazione ai comuni e al Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato CFS, competenti per territorio;
 - c) sia rilasciato parere favorevole da parte dell'ente forestale;
 - d) siano state rilasciate le autorizzazioni eventualmente prescritte in materia paesaggistica, ambientale, di governo del territorio e di lavori pubblici.
2. Alla richiesta di parere deve essere allegato il progetto tecnico di intervento e l'atto di approvazione del progetto stesso.

Art. 11

(Procedura informatizzata)

1. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata.
2. Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12

(Validità del permesso di taglio)

1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.

CAPO II

Allegati tecnici all'istanza

Art. 13

(Dichiarazione di conformità tecnica)

1. Sono accompagnate da una dichiarazione di conformità tecnica le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative, in entrambi i casi, a tagli o ad altre attività selvicolturali da realizzare su superfici che siano contemporaneamente:
 - a) di almeno duemila metri quadrati di superficie;
 - b) all'interno di boschi in comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT);
 - c) in aree in cui l'ente forestale competente è una provincia.
2. La dichiarazione di conformità tecnica non è necessaria qualora, ai sensi degli articoli 14 e 15, sia previsto il progetto o la relazione di taglio.
3. La dichiarazione di conformità tecnica attesta la conformità dell'intervento richiesto al presente regolamento e, ove esistente, al piano di indirizzo forestale. La dichiarazione è compilabile per via informatica nell'ambito della procedura informatizzata con i seguenti contenuti tecnici:
 - a) ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
 - b) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo;
 - c) metodo di esbosco.
4. Il piano di indirizzo forestale può, con riferimento all'intero territorio ad esso assoggettato:
 - a) rendere non necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità tecnica;
 - b) prevedere la dichiarazione di conformità tecnica anche nel caso di comunità montane e parchi;
 - c) modificare la soglia oltre la quale vale l'obbligo della presentazione della dichiarazione di conformità tecnica.

Art. 14

(Progetto di taglio)

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo, con i seguenti contenuti:
 - a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
 - b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
 - c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo;
 - d) relazione sui metodi di esbosco;
 - e) cartografia catastale;
 - f) corografia;
 - g) cartografia indicante il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi;
 - h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.
2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 19, della l.r. 27/2004 la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.
3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.
4. Nel caso di enti pubblici, la relazione di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.
5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.
6. In caso di utilizzazioni su superfici di oltre dieci ettari, il progetto di taglio può prevedere un piano di utilizzazione forestale, che consiste in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di massimo cinque anni.
7. Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.

Art. 15

(Relazione di taglio)

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
 - a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
 - b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;
 - c) piedilista di contrassegnatura o martellata (obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo).
3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.

Art. 16

(Esonero dalla presentazione di allegati)

1. Gli allegati previsti dagli articoli 13, 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.

CAPO III

Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

Art. 17

(Controlli)

1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'articolo 23, della l.r. 27/2004, riguardante:

- a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dai singoli enti forestali, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, da ogni singolo ente forestale, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno;
- b) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 13, 14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;
- c) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali per i quali siano state impartite prescrizioni tecniche da parte dell'ente forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale.

2. Gli enti competenti informano la Giunta regionale circa l'esito dei controlli.

Art. 18

(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 23, della l.r. 27/2004.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 10, della l.r. 27/2004, i proventi delle sanzioni previste dai restanti commi dello stesso articolo sono destinati:

- a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale;
- b) ad opere di pronto intervento di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004;
- c) alla creazione di nuovi boschi;
- d) alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti.

Art. 19

(Ripristino dei luoghi)

1. Ai sensi dell'articolo 23, commi 2 ter e 12, della l.r. 27/2004, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti

forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

TITOLO III

GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I

Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
 - a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
 - b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
 - c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. I singoli interventi di gestione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a trenta ettari, salvo i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria.
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati solamente da una impresa titolare di partita IVA o da un ente pubblico.

SEZIONE I

Regole generali sugli interventi di gestione

Art. 21

(Stagione silvana)

1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
 - a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
 - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
 - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
4. Sono permessi tutto l'anno:
 - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;
 - b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
 - c) i tagli di conversione dei cedui;
 - d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture, ossia l'eliminazione dello strato arbustivo o erbaceo. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio.

7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

Art. 22

(Scarti delle lavorazioni)

1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:

- a) raccolto in andane o cataste in bosco;
- b) sminuzzato e distribuito sull'area interessata al taglio;
- c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 51 e seguenti.

2. Qualora il materiale venga raccolto in andane, nel caso dei cedui e dei cedui sotto fustaia, l'area occupata dalle stesse non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

3. È vietato:

- a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi e specchi d'acqua, viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri, linee elettriche e telefoniche;
- b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.

Art. 23

(Conversioni)

1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- a) nelle fustaie esistenti;
- b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
- c) nei boschi di neoformazione di qualsiasi natura, formati in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi che abbiano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'articolo 3, della l.r. 27/2004.

2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
- b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.

3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.

4. Per motivi di rilevante difesa fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.

Art. 24

(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni duemilacinquecento metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui.
2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.
3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
 - b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
 - c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
 - d) essere di buon aspetto paesaggistico.
4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.
5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.

Art. 25

(Rinnovazione artificiale)

1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:
 - a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
 - b) quando imposta dall'ente forestale;
 - c) in assenza di rinnovazione naturale.
2. La rinnovazione artificiale è altresì obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2.
3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.
4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:
 - a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
 - b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.
5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.
6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.
7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.

Art. 26

(Raccolta del terriccio e della lettiera)

1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:

- a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;
 - b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade.
2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.

Art. 27

(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)

1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 7; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.
2. È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco.

Art. 28

(Potature e tagli delle ceppaie)

1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante.
3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
4. La spalcatore nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.
5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto.
6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.

Art. 29

(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)

1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'articolo 4, della l.r. 27/2004 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 30

(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)

1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.

Art. 31

(Gestione dei castagneti da frutto)

1. Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare:
 - a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di preparazione all'innesto;
 - b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerpati;
 - c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;
 - d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.
2. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.
3. Nei castagneti da frutto abbandonati e in quelli in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.
4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.

SEZIONE II

Prevenzione dei danni

Art. 32

(Danni all'ecosistema)

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide.
2. La ripulitura, ossia il taglio dello strato arbustivo ed erbaceo, è permessa:
 - a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
 - b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;
 - c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea.

Art. 33

(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento di:
 - a) radici, fusto e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
 - b) opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti.
2. Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilità del cantiere, purché eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni.

Art. 34

(Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)

1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione.
2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.
3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.
5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale.

SEZIONE III

Altre disposizioni

Art. 35

(Segnaletica)

1. Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.
2. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.
3. È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

Art. 36

(Recinzioni e chiudende)

1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.

Art. 37

(Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

1. L'organizzazione di manifestazioni agonistiche è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, della l.r. 27/2004:
 - a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
 - b) dell'ente forestale, nei casi restanti.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione;
 - b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
 - c) programma della manifestazione;
 - d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
 - e) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.
3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.
4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.
5. Le aree interessate dalle manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.
6. Le manifestazioni di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.
7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
 - b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
 - c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
 - d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
 - e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.

Art. 38

(Carbonizzazione in bosco)

1. La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'ente forestale con le modalità previste all'articolo 7, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.
2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso

di forni metallici.

3. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004.

CAPO II

Selvicoltura

SEZIONE I

Norme generali per tutti i boschi

Art. 39

(Norme per gli interventi in fustaia)

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.

2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco.

3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.

4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 11, comma 12, della l.r. 27/2004. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.

5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:

- a) carpineti;
- b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
- c) quercu carpineti;
- d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;
- e) alneti, ossia formazioni di ontani;
- f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
- g) faggete;
- h) betuleti;
- i) mughete;
- j) piceo-faggeti;
- k) abieteti;
- l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.

6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato maggiore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni

caso non può superare i cinquanta metri di larghezza.

7. Nei seguenti tipi forestali, il taglio a raso a strisce non può superare la superficie di seguito indicata:

- a) nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche, il taglio a raso a strisce può essere realizzato fino ad una superficie massima di diecimila metri quadrati accorpati;
- b) nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale, il taglio a raso a strisce può essere realizzato fino ad una superficie massima di duemila metri quadrati accorpati.

8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 40

(Norme per gli interventi nei cedui)

1. I cedui invecchiati, ossia quelli con età superiore a quarant'anni, ai fini del presente regolamento, sono assimilati alle fustaie; i castagneti sono considerati cedui fino a ottanta anni.

2. Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei robinieti puri, nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di esotiche infestanti, su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distanti almeno cento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti. È ammessa deroga esclusivamente in caso di utilizzazioni per uso civico, previa autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

3. Il taglio del ceduo con rilascio di matricine o riserve è permesso su una superficie massima di trenta ettari, non contigua, distanti almeno duecento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti e di superficie superiore a dieci ettari.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte.

5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) castagneti;
- b) robinieti misti;
- c) alneti di ontano bianco o nero;
- d) orno-ostrieti e carpineti;
- e) saliceti e formazioni di pioppi.

6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) querceti, quercio-carpineti;
- b) faggete;
- c) altre formazioni di latifoglie autoctone.

7. Le matricine possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 41

(Periodicità dei tagli)

1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.
2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:
 - a) ottanta anni per le faggete, i lariceti, i larici-cembrete e le cembrete;
 - b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione;
 - c) cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale e i rimboschimenti con conifere esotiche;
 - d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie.
3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:
 - a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i quercu -carpineti;
 - b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;
 - c) cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero;
 - d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi.
4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
5. Il turno minimo previsto nei cedui è di:
 - a) tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti;
 - b) sei anni nei corileti e nei saliceti;
 - c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;
 - d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli orno-ostrieti;
 - e) venti anni nei robinieti misti, nei quercu-carpineti e carpineti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle faggete e in altre formazioni a ceduo.
6. Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 42

(Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste)

1. Nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduzione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è:
 - a) duecentocinquanta piante per ettaro, qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e il ceduo a prevalenza di robinia;
 - b) centocinquanta piante per ettaro negli altri casi.
2. Per le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli 39, 40 e 41.
3. La superficie massima interessata da taglio non può superare i sette ettari.

SEZIONE II

Art. 43

(Compilazione del piano d'assestamento forestale)

1. I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dall'articolo 8, comma 7, della l.r. 27/2004, utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. I piani d'assestamento indicano, per ogni particella, il sistema selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalità di esecuzione dei tagli.

Art. 44

(Piani di assestamento forestale scaduti)

1. Gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti, ma non ancora soggetti a revisione, possono essere realizzati in conformità al presente regolamento.

Art. 45

(Accantonamento degli utili)

1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del venti per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.
2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.
3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:
 - a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
 - b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
 - c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.
5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.

Art. 46

(Libro economico e ripresa)

1. Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.

2. La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.

SEZIONE III

Norme specifiche per le aree protette

Art. 47

(Gestione selvicolturale nelle aree protette)

1. Nelle riserve regionali e nei parchi naturali e regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e dei piani di gestione delle riserve regionali.
2. In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.
3. In tutte le aree protette, i piani di indirizzo forestale possono modificare la stagione silvana ai sensi dell'articolo 21.
4. In tutti gli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di almeno un albero ogni duemila metri quadrati o loro frazione da lasciare all'invecchiamento indefinito, sia in fustaia che in ceduo. Nelle fustaie per biodiversità è obbligatorio rilasciare almeno un albero ogni mille metri quadrati o loro frazione.

Art. 48

(Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000)

1. Come previsto dall'articolo 3, comma 3, fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti prescrizioni tecniche provvisorie:
 - a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
 - b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
 - c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
 - d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco, evitando di effettuare ogni genere di ripuliture, che possono essere effettuate fra l'1 agosto e la fine di febbraio per garantire la sicurezza del cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
 - f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati;

- g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- i) nei boschi posti in zone di protezione speciale è vietato eseguire ripuliture, utilizzazioni e altri tagli colturali dall'1 marzo al 31 luglio;
- j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli.

CAPO III

Rimboschimenti ed imboschimenti

Art. 49

(Caratteristiche degli impianti)

1. Rimboschimenti ed imboschimenti sono:
 - a) realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
 - b) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere;
 - c) realizzati con specie autoctone;
 - d) realizzati con specie sia arboree che arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare un quarto di quelle messe a dimora;
 - e) realizzati con una densità di impianto di minimo milletrecento piante per ettaro; tale valore può essere ridotto qualora, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.
2. Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di indirizzo forestale, dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.

Art. 50

(Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti)

1. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti.
2. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti senza contributi pubblici, l'intervento è soggetto all'autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. L'istanza è corredata da un progetto redatto da dottore forestale o agronomo.
3. Durante la stesura o la revisione del piano di indirizzo forestale sono riportati in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti.

Art. 51

(Materiale vegetale)

1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10

novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredato, nei casi previsti dalla predetta normativa, da:

- a) certificato principale di identità, ai sensi dell'articolo 6, del d.lgs. 386/2003;
- b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

2. È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il piano di indirizzo forestale può prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La Giunta regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. La modifica o l'integrazione dell'allegato C può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili ed essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.

Art. 52

(Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera e), della l.r. 27/2004, è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B.

2. La modifica o l'integrazione dell'allegato B può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

Difesa fitosanitaria e dagli incendi

SEZIONE I

Difesa fitosanitaria

Art. 53

(Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi)

1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.

2. Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:

- a) ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
- b) a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti.

3. In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'ente forestale, su proposta del servizio fitosanitario regionale, può disporre la deroga all'obbligo di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito o di alberi morti.

SEZIONE II

Art. 54

(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9bis, della l.r. 27/2004, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
 - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
 - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
 - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi.
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
5. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.
6. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

Art. 55

(Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. I proprietari o gestori di strade, ferrovie e canali le cui scarpate e margini distano meno di cento metri da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno due metri da ogni bordo.

Art. 56

(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)

1. Nei boschi cedui e nei cedui sotto fustaia percorsi dal fuoco, il proprietario o possessore, previa istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, entro la fine della successiva stagione silvana, deve eseguire la ceduzione delle ceppaie compromesse.
2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche, il proprietario o possessore, previa istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, provvede, entro un anno, allo sgombero delle piante irrimediabilmente compromesse.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i proprietari sono tenuti a consentire l'accesso agli operai qualora gli interventi di ricostituzione vengano eseguiti a cura dell'ente pubblico ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della l.r. 27/2004.

Art. 57

(Limiti al pascolo in bosco)

1. Fatto salvo l'art. 12, comma 4, della l.r. 27/2004, il pascolo di bovini, equini, suini e ovini a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:
 - a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
 - b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.
2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.
3. La custodia del bestiame pascolante in bosco deve essere affidata a personale appositamente incaricato e attuata con opportuni mezzi di contenimento quali le recinzioni elettriche.

CAPO VI

Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

Art. 58

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
 - a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
 - b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
 - c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;
 - d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.
2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:
 - a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;
 - b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.
3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.

Art. 59

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)

1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di

due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

Art. 60

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

Art. 61

(Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

CAPO VII

Altri vincoli

Art. 62

(Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923)

1. L'ente forestale compila e approva un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923; tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Gli enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.
2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte, salvo particolari prescrizioni disposte dal piano di indirizzo forestale o dal piano di assestamento forestale.

Art. 63

(Boschi intensamente fruiti)

1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruita che necessitino di un particolare regime di tutela e protezione.
2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
 - b) l'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a due metri e mezzo possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;
 - c) lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
 - d) l'allestimento di manifestazioni e raduni all'interno delle aree boscate;
 - e) la raccolta di fiori, piante, lettiera, terriccio e la cattura di animali;
 - f) l'esercizio del pascolo;
 - g) l'allestimento di tende e campeggi;
 - h) il transito di cavalli e biciclette;
 - i) l'accensione di fuochi.
3. L'ente forestale individua un ente gestore del bosco intensamente fruito, preferibilmente un consorzio forestale, il quale è tenuto al mantenimento del bosco stesso in buone condizioni, anche al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità.

TITOLO IV

GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I

Gestione della vegetazione

Art. 64

(Taglio di alberi e arbusti)

1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.

2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.

3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

CAPO II

Terreni agrari

Art. 65

(Lavorazioni del terreno)

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, epicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.

2. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque, l'ente forestale può impartire prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.

Art. 66

(Regimazione delle acque agrarie)

1. Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.

2. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrendo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.

Art. 67

(Prati stabili)

1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata liberamente purché finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 7.

CAPO III

Pascolo in aree non boschive

Art. 68

(Modalità di pascolo)

1. Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - b) salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 7, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
 - c) il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affidatario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;
 - d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
 - e) è vietato l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.

Art. 69

(Pascolo eccessivo)

1. L'ente forestale può limitare o vietare l'esercizio del pascolo in caso di:
 - a) fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento del cotico erboso;
 - b) interventi di inerbimento o consolidamento del suolo.
2. Nei pascoli sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni andanti quali lo scasso o il dissodamento.

TITOLO V

INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art. 70

(Definizioni)

1. Sono definite infrastrutture forestali la viabilità agro-silvo-pastorale, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione, nonché i viali e le fasce tagliafuoco.

CAPO I

Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 71

(Manutenzione)

1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2004, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.
2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:
 - a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
 - b) il ricarico con inerti;
 - c) la risagomatura delle fossette laterali;
 - d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;

- e) il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
 - f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
 - g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
 - i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;
 - j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.
- 3.** Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:
- a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
 - b) la realizzazione di tombini e attraversamenti;
 - c) la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;
 - d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;
 - e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni.
- 4.** Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
- a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
 - b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.
- 5.** Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:
- a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compattate;
 - b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
 - c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
 - d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
 - e) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
 - f) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
 - g) gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.

Art. 72

(Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale)

- 1.** Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti della segnaletica escursionistica.
- 2.** Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità, pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di

manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.

CAPO II

Sistemi di esbosco aerei

Art. 73

(Gru a cavo)

1. L'installazione di gru a cavo, dette blonden, per l'esbosco di prodotti forestali o per il trasporto di materiali in alpeggio è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 21, della l.r. 27/2004.
2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente deve allegare l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, sia delle stazioni di partenza che di arrivo, le caratteristiche e la durata dell'impianto ed impegnarsi a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.
3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
4. L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi.
5. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto scala 1:500, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.
6. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.
7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. Le competenti strutture della Giunta regionale predispongono, per gli enti competenti ed i soggetti interessati, procedure informatizzate per la presentazione della richiesta di autorizzazione per la posa di gru a cavo.

Art. 74

(Fili a sbalzo)

1. L'installazione di linee monofuni a gravità, detti palorci o fili a sbalzo, per l'esbosco di prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 21, della l.r. 27/2004.
2. La richiesta di autorizzazione contiene il nome del richiedente, la località di partenza e di arrivo della fune e la durata dell'impianto.
3. Il richiedente si impegna a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

4. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare nella richiesta di autorizzazione il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
5. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.
6. L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi.
7. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. Le competenti strutture della Giunta regionale predispongono procedure informatizzate per la presentazione della richiesta di autorizzazione per la posa di fili a sbalzo.

CAPO III

Altre norme

Art. 75

(Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici)

1. Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici o comunque interessanti proprietà pubbliche, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata da parte di un dottore forestale o agronomo che provvede alla stesura dei seguenti documenti:
 - a) verbale di consegna;
 - b) verbale di misurazione, nel caso di vendite a misura;
 - c) verbale di stima danni;
 - d) verbale di riconsegna del bosco o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - e) scheda statistica.
2. Per le utilizzazioni di cui al comma 1 di entità superiore a sette ettari e mezzo l'ente forestale predispone, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.

Art. 76

(Infrastrutture forestali temporanee)

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:
 - a) avere durata massima di dodici mesi;
 - b) avere fondo naturale;
 - c) comportare movimenti di terra non superiore a cinquanta metri cubi.

La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:
 - a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere due metri e mezzo, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre tre metri;
 - b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
 - c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua di ogni genere anche a carattere temporaneo e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;
 - d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
 - e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
 - f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
 - g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi.
3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:
 - a) inerbimento delle superfici nude;
 - b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
 - c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
 - d) realizzazione di rinnovazione artificiale.
4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:
 - a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
 - b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
 - c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
 - d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.

Art. 77

(Altre norme di salvaguardia idrogeologica)

1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:
 - a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76;
 - b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, della l.r. 27/2004 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001;
 - c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 5, della l.r. 27/2004 e del r.d. 3267/1923.

Art. 78

(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato)

1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrato. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:
 - a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;

- b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdate o ricoperte con uno strato di stame organico quale fogliame o cippato;
- c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
- d) eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.

Art. 79

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, ai sensi della l.r. 27/2004:
 - a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);**(1)**
 - b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale');**(2)**
 - c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale');**(3)**
 - d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'articolo 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale');**(4)**
 - e) l'articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).**(5)**

A Illegati omissis

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
2. Si rinvia al r.r. 23 febbraio 1993, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
3. Si rinvia al r.r. 27 dicembre 1997, n. 2 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
4. Si rinvia al r.r. 22 luglio 2003, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
5. Si rinvia al r.r. 16 settembre 2003, n. 20 per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia